

COMUNE DI GRIGNO
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.11.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2018

Art. 1

Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in questo Comune il servizio obbligatorio di spazzatura di camini.

Art. 2

Il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo.

Tali soggetti sono obbligati a far pulire le canne fumarie dagli spazzacamini autorizzati, a proprie spese e secondo le necessità, dettate dalla frequenza d'uso come riportato al successivo art. 9.

Rimane nella facoltà del proprietario provvedere personalmente alla pulizia delle canne fumarie nonché al controllo della regolare esecuzione, che potrà essere effettuato personalmente o da parte di uno spazzacamino autorizzato, secondo le frequenze indicate al successivo art. 9.

Le canne fumarie che non possono essere pulite con intervento normale di spazzatura debbono all'occorrenza essere 'bruciate'. Tale intervento può essere effettuato esclusivamente da spazzacamino autorizzato, che è tenuto a comunicare la data dell'intervento al proprietario ed agli eventuali altri inquilini dello stabile ed a concordarne le modalità con i Vigili del Fuoco, che garantiranno la loro presenza per i controlli d'obbligo.

Art. 3

Il servizio di spazzatura camini è obbligatorio su tutto il territorio comunale, ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n° 24, dal Regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 dd. 20.07.2012 emanato con D.P.P. n. 15-90/leg. dd. 09.08.2012 e dal presente regolamento comunale.

Art. 4

Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino senza il permesso speciale rilasciato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.

Per l'esercizio dei lavori di spazzacamino il territorio comunale può essere suddiviso in zone. In tal caso a ciascuna zona (o a più zone) sarà assegnato uno spazzacamino regolarmente autorizzato sentita l'Associazione provinciale dell'artigianato.

Art. 5

Per ottenere la licenza di spazzacamino gli interessati dovranno presentare domanda in Comune, scritta su carta legale, allegando i documenti atti a comprovare eventuali titoli di preferenza in ordine alla professionalità ed in ordine alla disponibilità dell'attrezzatura necessaria.

Art. 6

È vietato a qualsiasi persona, che non sia fra quelle previste dai precedenti artt. 2, di esercitare il servizio di spazzatura camini nel territorio comunale.

Art. 7

L'autorizzazione ad esercitare la spazzatura dei camini si consegue con il rilascio del permesso speciale del Sindaco previsto dal comma 2 dell'art. 14 della L.P. 20.08.1954 n. 24.

La concessione del permesso speciale è subordinata all'accertamento dell'idoneità professionale, che è dimostrata dal possesso dell'iscrizione all'albo pubblico delle imprese artigiane.

Art. 8

Gli assuntori del servizio assumono a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in materia, specie per quanto riguarda la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando di conseguenza l'Amministrazione comunale ed il privato da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Sindaco, sentita l'organizzazione sindacale competente, può in ogni tempo revocare l'autorizzazione di cui all'art. 7 allo spazzacamino che non avesse ad eseguire in modo corrispondente il proprio servizio o dia luogo a fondate lagnanze da parte dei proprietari di case o inquilini, come pure se non osservasse esattamente le disposizioni previste dal presente regolamento o si rendesse colpevole di mancanze più gravi, ricadenti sotto le sanzioni delle leggi penali generali.

Art. 9

La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione de depositi carboniosi.

La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.

Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:

- a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
- b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

La pulizia dei camini a servizio di impianti termici alimentati a combustibile liquido deve avvenire nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa in materia.

Per quanto riguarda gli edifici di proprietà comunale, i precedenti commi 3 e 4 trovano applicazione solamente in caso di occupazioni la cui durata contrattuale risulti superiore alle periodicità previste dai medesimi commi.

I camini degli esercizi pubblici, forni, edifici industriali e della convivenza in genere dovranno venire puliti inoltre ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

Nel caso di trasformazione dell'impianto da gasolio o legna a gas - metano deve procedersi preventivamente ad effettuare un'accurata pulizia della canna fumaria, dopodiché la pulizia va ripetuta anch'essa secondo le frequenze sopra indicate.

Art. 10

Per la pulizia ed il controllo delle canne fumarie il proprietario e/o inquilino dello stabile, qualora non intenda provvedere personalmente, dovrà rivolgersi ad uno spazzacamino presente nell'elenco degli autorizzati con permesso speciale del Sindaco. Quest'ultimo dovrà ottemperare alla richiesta in tempi ragionevoli, tenuto conto della sua programmazione degli interventi.

In caso di suddivisione del territorio comunale in zone farà carico allo spazzacamino rendere noto, mediante avvisi pubblici, il periodo in cui si effettuerà per ogni zona o via il servizio di spazzatura dei camini.

I proprietari ed inquilini degli edifici, visitati dallo spazzacamino, sono tenuti, qualora non vi ostino cause di forza maggiori o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio nel turno stabilito.

Art. 11

Durante lo svolgimento del servizio i proprietari e gli inquilini sono tenuti a facilitare allo spazzacamino l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti da

fumo.

Nel caso di necessità, lo spazzacamino è autorizzato a salire sui tetti delle case usando i riguardi e le cautele per evitare danni.

Lo spazzacamino è responsabile verso il proprietario della casa e gli inquilini dei danni arrecati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia o ad inosservanza di norme legislative o regolamenti.

Lo spazzacamino, durante l'esecuzione del proprio lavoro, dovrà essere lasciato libero di espletare il suo compito a regola d'arte.

È dovere degli inquilini di provvedere a che, durante lo svolgimento del lavoro di pulitura dei camini, siano chiuse completamente tutte le aperture dei condotti da fumo onde evitare la penetrazione della fuliggine nei locali abitati.

Art. 12

L'addetto alla spazzatura dei camini ha l'obbligo di segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare tutte le circostanze e le situazioni anormali, con particolare riguardo a quelle dove possono riscontrarsi casi particolari o atti a provocare incendi.

Art. 13

Nel caso di rilascio di più permessi speciali, senza assegnazione di zone, è posto in capo ai cittadini il dovere di richiedere l'intervento di uno spazzacamino autorizzato. È comunque facoltà degli spazzacamini autorizzati programmare e pubblicizzare il servizio, per vie o per zone, in modo da razionalizzare il servizio stesso.

Art. 14

Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, ha il diritto - dovere di far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente Regolamento. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi, previa stipulazione di apposita convenzione fra il Comune di Grigno ed i Corpi dei Vigili del Fuoco di Grigno e di Tezze, dell'intervento dei Vigili del Fuoco Volontari; potrà altresì avvalersi dell'intervento di dipendenti comunali e/o di esperti del settore.

Ai sensi dell' art. 28 lett. b) della L.R. 20 Agosto 1954 nr. 24 e della L. 26.07.1965, nr. 966, il controllo da parte dei Vigili del Fuoco è considerato servizio a pagamento. Per il controllo delle canne fumarie di ciascuna abitazione la Giunta Comunale fisserà, e potrà aggiornare annualmente, una quota a titolo rimborso spese, che il singolo proprietario verserà all'atto della

visita, dietro rilascio di idonea ricevuta. I proventi per il servizio reso verranno iscritti a Bilancio di Gestione dei rispettivi Corpi.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 dd. 20.07.2012 emanato con D.P.P. n. 15-90/leg. dd. 09.08.2012, i Vigili del Fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al Sindaco del Comune.

Art. 15

L'Amministrazione comunale con apposita deliberazione, sentita l'Associazione Provinciale dell'Artigianato, approva le tariffe da applicare agli utenti del servizio. Esse saranno obbligatorie in tutto il territorio comunale.

Nel caso che la pulizia venga effettuata dal proprietario, quest'ultimo potrà richiedere l'intervento di spazzacamino autorizzato per effettuare l'accertamento e confermare l'avvenuta spazzatura a regola d'arte, e provvedere a nuova pulizia se necessario, secondo le frequenze riportate all'art. 9.

Per il controllo sarà applicata a carico del proprietario la tariffa normale ridotta del 50% se la pulizia è stata effettuata a regola d'arte, e la tariffa normale intera se la pulizia si è dovuta ripetere.

Art. 16

Lo spazzacamino, per il servizio di pulitura dei camini e per le altre prestazioni contemplate dal presente regolamento, è tenuto a chiedere agli utenti solo ed esclusivamente i compensi fissati con apposita tariffa ai sensi del precedente art. 15.

Art. 17

Lo spazzacamino autorizzato, o il proprietario nel caso di intervento eseguito autonomamente, ha l'obbligo di certificare per ogni canna fumaria l'avvenuto intervento di pulizia e controllo sul libretto fornito a cura dell'Amministrazione comunale per ciascuna unità abitativa.

Il libretto va compilato e conservato da parte del privato in maniera corretta ed esibito nel caso di controllo da parte del Comune.

Art. 18

A garanzia dei rischi e delle responsabilità derivanti dall'esercizio dell'incarico, lo spazzacamino dovrà dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di aver contratto apposita polizza assicurativa per:

- infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
- responsabilità civile verso terzi con massimali congrui.

Art. 19

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dalla Legge.

Art. 20

Resta abrogata ogni altra disposizione antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.



COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

LIBRETTO DI CERTIFICAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA CAMINI

(ART. 17 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI)

Stabile sito in Via _____ n. _____

Proprietario Sig. _____

Affittuario/altro Sig. _____

